

# Commento al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, c.d. “DL Aiuti-quater”, e alla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6

## Sommario

<b>FISCALE .....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 – commi 3, 4, 5 e 6 .....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento .....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico .....</b>	<b>3</b>
<b>AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 – commi 1 e 2.....</b>	<b>4</b>
<b>Modifiche introdotte in sede di conversione: Art. 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 – Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.....</b>	<b>6</b>
<b>Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 2 – Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 2-bis – Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 3, commi da 1 a 9 - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 3-bis, comma 4 - Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 4 – Misure per l'incremento della produzione di gas naturale .....</b>	<b>8</b>
<b>Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 4 – Misure per l'incremento della produzione di gas naturale .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 5, comma 1 – Proroghe di termini nel settore del gas naturale .....</b>	<b>9</b>
<b>Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 5 – Proroghe di termini nel settore del gas naturale .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 6-bis - Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico .....</b>	<b>10</b>
<b>Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico.....</b>	<b>11</b>

Articolo 9-bis – Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici .....	12
<b>CREDITO</b> .....	<b>12</b>
Articolo 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette.....	12
Articolo 14-bis – Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane.....	15

## FISCALE

### Articolo 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 – commi 3, 4, 5 e 6

I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97 (Mod. F24, entro la data del 30 giugno 2023).

Si evidenzia che i crediti in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Sono, inoltre, cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta;

Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti intermediari, saranno definite con un apposito Prov. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il 16 marzo 2023, inoltre, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Anche il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono stabiliti con Prov. Del Direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

### Articolo 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

La disposizione introduce un apposito credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa alla c.d. lotteria degli scontrini con vincite istantanee. Più esattamente, è previsto per i soggetti IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica all'AdE dei corrispettivi giornalieri l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 100% della spesa sostenuta nel 2023 per aggiornare i registratori telematici, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con Provv. del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono definite le modalità attuative della misura agevolativa.

#### Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

Con apposite modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono introdotte alcune novità in materia di "Superbonus del 110%" che prevedono:

- a) la riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale di detrazione d'imposta commisurata alle spese di efficientamento energetico sostenute nel corso del 2023 (al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 per i condomini)
- b) la condizione che il contribuente, per i lavori avviati a partite dal 1° gennaio 2023, sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal coniuge o altro soggetto legato da unione civile o convivente e da altri familiari a carico nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, a norma dell'art. 12 del TUIR, secondo i criteri fissati dalla tabella 1 bis allegata al decreto legge (c.d. quoziente familiare).

Le nuove disposizioni, tuttavia non si applicano agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, ovvero agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, è previsto che per i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, è possibile fruire della ripartizione in 10 rate annuali, anziché in quattro rate, in

deroga all'art. 121 del D.I. n. 34/2020, previo invio di una comunicazione all'AdE da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti intermediari, di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/98. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

## AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

### Articolo 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 – commi 1 e 2

L'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta, disciplinati da ultimo dal decreto-legge n. 144 del 2022, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare, per quanto di interesse agricolo, del credito d'imposta<sup>1</sup>:

1. per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
2. per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

In merito ai consumi elettrici, il comma 1, rinviando all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022, attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

---

<sup>1</sup> L'estensione del credito di imposta al mese di dicembre riguarda anche le imprese energivore, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, e le imprese gasivore, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Sempre il comma 1, riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

**Modifiche introdotte in sede di conversione: Art. 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022**

L'articolo 1 ha esteso anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta, disciplinati da ultimo dal decreto-legge n. 144 del 2022, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare, per quanto di interesse agricolo, del credito d'imposta<sup>2</sup>:

1. per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
2. per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, stabilendo la data del 30 settembre 2023 come termine per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 (decreto-legge n. 115 del 2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (decreto-legge n. 144 del 2022).

Viene inoltre previsto che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (concessi per il terzo trimestre 2022 - ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 -, per ottobre e novembre 2022, nonché quelli valevoli per dicembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio

---

<sup>2</sup> L'estensione del credito di imposta al mese di dicembre riguarda anche le imprese energivore, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, e le imprese gasivore, in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

In merito ai consumi elettrici, il comma 1, rinviando all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022, attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Sempre il comma 1, riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### Articolo 2 – Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

L'articolo 2, come modificato dal decreto-legge n. 179 del 2022, proroga la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Le suddette riduzioni sono state rimodulate nella tempistica e negli importi secondo il seguente schema:

- le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento);
- dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un aumento delle medesime aliquote.

In particolare, sono rideterminate le aliquote di accisa, riducendo quelle sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, e azzerando l'accisa per il gas naturale per autotrazione.

In relazione al quadro descritto, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota dell'accisa:

- sulla benzina viene fissata a 578,40 euro per mille litri (in precedenza 478,40 euro per mille litri);

- sugli oli da gas (o gasolio usato come carburante) viene fissata a 467,40 euro per mille litri (in precedenza 367,40 euro per mille litri);
- sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti viene fissata a 216,67 euro per mille litri (in precedenza 182,61 euro per mille litri).

Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

#### Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 2 – Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

L'articolo, modificato in fase di conversione in legge al fine di trasfondere nel provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, ha prorogato la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti; prevedendo due fasi: una conferma delle precedenti aliquote sino al 30 novembre (478,40 euro per mille litri per la benzina, 367,40 euro per il gasolio, 182,61 euro per il GPL ) ed un successivo aumento delle stesse fino al 31 dicembre (578,40 euro per mille litri per la benzina, 467,40 euro per il gasolio, 216,67 per il GPL).

A partire dal 1° gennaio 2023 sono state poi ripristinate le aliquote di accisa normali.

La lettera b) del comma 1, in linea con la normativa dell'Unione europea, ha stabilito, per il periodo di applicabilità della norma, l'applicazione di un'aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

#### Articolo 2-bis – Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022

L'articolo, introdotto dalla legge di conversione, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

Si ricorda che l'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 144 del 2022, ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti l'attività agromeccanica, un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Tale agevolazione spetta - per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca - anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Viene inoltre prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito,

sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

#### Articolo 3, commi da 1 a 9 - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

L'articolo consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione. Viene inoltre disciplinata la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. L'adesione al piano di rateizzazione costituisce una opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas.

#### Articolo 3-bis, comma 4 - Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia

L'articolo 3-bis, al comma 4, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fine di assicurare le risorse necessarie per continuare a finanziare l'azzeramento degli oneri di sistema.

#### Articolo 4 – Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale comprese le disposizioni dirette a destinare il gas naturale, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori".

In relazione all'approvvigionamento la norma interviene sulle concessioni ammesse alle procedure e sui procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione degli interventi. Sono quindi modificati i criteri di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso. Lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.



#### Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 4 – Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

L'articolo modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori". La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta in sede referente, il metano.

In relazione all'approvvigionamento la norma interviene sulle concessioni ammesse alle procedure e sui procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione degli interventi.

Sono quindi modificati i criteri di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

Lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

#### Articolo 5, comma 1 – Proroghe di termini nel settore del gas naturale

L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024 (modifica dell'articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017).

La norma mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data. La norma ha l'obiettivo di far fronte alle rilevanti criticità che sarebbero derivate dalla rimozione dei regimi di tutela di prezzo al 1° gennaio 2023<sup>28</sup>, in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e variabilità dei prezzi dell'energia.

#### Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 5 – Proroghe di termini nel settore del gas naturale

L'articolo per tener conto delle condizioni eccezionali che hanno caratterizzato il mercato del gas naturale nell'ultimo anno, al comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a

decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

#### Articolo 6-bis - Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza

L'articolo, introdotto in sede referente, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale nei SIN. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

La disposizione interviene su all'articolo 39, commi 1-bis, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in tema di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti stabilendo che la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati sia gradualmente aumentata e debba essere equivalente ad almeno 300.000 tonnellate (anziché 500 mila) per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno, a decorrere dal medesimo anno 2023, fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.

#### Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento ed indica conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110 per cento.

La norma estende altresì il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche. In particolare, viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell'agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;

- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch'esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.

Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

#### Modifiche introdotte in sede di conversione: Articolo 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. Il comma 2 dell'articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e

recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

#### Articolo 9-bis – Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

Introdotta con l'approvazione di un emendamento in Commissione in sede referente, l'articolo reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

#### CREDITO

#### Articolo 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

L'articolo in commento consente alle imprese residenti in Italia di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (**comma 1**).

La rateizzazione è richiesta mediante un'istanza formulata ai fornitori, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione nella quale siano specificati:

- l'ammontare complessivo degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato;
- l'indicazione della scadenza di ciascuna rata e la loro ripartizione complessiva, i cui limiti consistono in un minimo di dodici ed un massimo di trentasei rate mensili.

#### (**comma 2**)

L'obbligo di formulazione della proposta è condizionato alla disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio del ramo credito, a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito

rateizzato e all'effettivo rilascio della garanzia SACE di cui al successivo comma 4. L'inadempimento in ordine al pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, l'impresa inadempiente è tenuta al versamento in unica soluzione del debito residuo (**comma 3**).

**Il comma 4** disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. In particolare, al fine di limitare il rischio sopportato dalle assicurazioni, SACE è autorizzata a concedere, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta. Si specifica, altresì, che tale garanzia (dello Stato) è esplicita, incondizionata, irrevocabile e che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

**Il comma 5**, al fine di sostenere la liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione, riconosce la possibilità per i fornitori di energia elettrica e gas naturale, aventi sede in Italia, di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia che SACE è autorizzata a concedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022. La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa. Nell'evenienza in cui l'impresa interessata abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno dovrà essere dalla stessa assunto per i dodici mesi successivi. La garanzia in esame, inoltre, viene concessa a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti ubicati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

**Il comma 7** prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto in esame e all'articolo 1 del decreto legge n. 144 del 2022.

**Il comma 8**, modificando l'articolo 8 del decreto legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Conseguentemente viene modificato anche il comma 6 dello stesso articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE.

**Il comma 9** proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per le misure di sostegno finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2022. Tale norma, al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a concedere garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore delle imprese le quali dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi in atto.

La garanzia SACE può essere quindi concessa non più entro il 31 dicembre 2022 bensì entro il 31 dicembre 2023. L'anzidetta garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria. Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea. Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, termine posticipato di un anno per effetto dell'articolo in esame, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi.

La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti (70, 80 o 90 per cento) inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti: a) 90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; b) 80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5

---

3 Con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022, la Commissione ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia, dalle misure restrittive (sanzioni) imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

Il quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022 (COM 2022/C 280/01) all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022 (2022/C 426/01). I regimi di sostegno consentiti dal Quadro sono concedibili fino al 31 dicembre 2023, tranne che gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024.

miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; c) 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto legge n. 23 del 2020 per la “Garanzia Italia SACE”. Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l’efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica).

Ai sensi del **comma 11**, SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. I finanziatori, ai sensi del **comma 12**, devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l’attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al MEF.

#### Articolo 14-bis – Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane

*L’articolo 14 bis specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in paesi non facenti parte dell’Unione Europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital.*

*Nello specifico:*

- **I commi 1 e 2 dell’articolo in commento dettano norme finalizzate a sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all’estero, intervenendo sulla legge 100/1990, che di tale ambito reca la disciplina.**

L’art. 4, comma 1, della anzidetta legge prevede che il soggetto gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale corrisponda contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea.

Le modalità, le condizioni e l’importo massimo dell’intervento agevolativo sono state dettagliate con il DM 1 marzo 2000, n. 113.

**Per effetto dell’intervento in esame è specificato che le operazioni di finanziamento di cui sopra sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e da intermediari finanziari**

**autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché da soggetti a cui si applica il titolo V del medesimo testo Unico.**

- **Il comma 3** al fine di rafforzare il sistema delle start - up innovative, modifica l'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 34/2020.

**Tale disposizione ha rifinanziato di 200milioni di euro il Fondo di sostegno al Venture Capital<sup>4</sup> (istituito dall'articolo 1, comma 209, LDB 2019 – Legge 145/2018).**

Le risorse sono finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start – up e delle PMI innovative.

La norma stabilisce che con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) siano individuate le modalità di attuazione degli interventi del Fondo, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse statali stanziare e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

---

<sup>4</sup> Il Fondo di sostegno al Venture Capital è stato istituito nello stato di previsione del MIMIT dall'articolo 1, comma 209, della LDB 2019. Questa prevede che lo Stato attraverso il MIMIT, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital (come definiti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 98/2011). Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori Istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Le modalità di investimento dello Stato attraverso il fondo di sostegno al Venture Capital sono state definite con DM 27 giugno 2019, come modificato dal DM 22 Luglio 2022.